

ACCESSO ALLE NUOVE PENSIONI DI VECCHIAIA E DI ANZIANITA' IN BASE ALLE NUOVE REGOLE STABILITE DAL *DECRETO "SALVA*

ITALIA" attualmente in sede di conversione in legge

Questa premessa e le tabelle sottostanti sono state elaborate tenendo conto delle novità previdenziali introdotte dal Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*".

Le tabelle visualizzano i requisiti per la **nuova pensione di vecchiaia** e per la pensione di anzianità, che dal 2012 è denominata **pensione "anticipata"**. Le tabelle non riguardano le situazioni per le quali continua a trovare applicazione la previgente normativa sia in materia di diritto sia ai fini della disciplina delle decorrenze (*cosiddette finestre*) che di seguito elenchiamo.

Salvaguardia del diritto

Lavoratori in possesso dei requisiti di età e/o contribuzione per il diritto alla pensione entro il 31.12.2011

Situazioni di deroga con applicazione dei requisiti di età e/o contribuzione previsti dalla previgente disciplina anche se maturati dal 1.1.2012

1. Lavoratrici che accedono alla pensione di anzianità secondo il cosiddetto "*regime speciale donne*" con il calcolo interamente contributivo (35 anni di contributi e 57/58 anni di età se dipendenti/autonome in via sperimentale fino al 2015)
2. Nel limite massimo numerico di soggetti interessati sulla base delle risorse annualmente stanziare e con riferimento ad una graduatoria stilata sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero:
 - a. lavoratori in mobilità ordinaria (accordi stipulati entro 4.12.2011) se i requisiti vengono raggiunti nel periodo di godimento dell'indennità
 - b. lavoratori in mobilità lunga (accordi stipulati entro 4.12.2011)
 - c. lavoratori titolari di assegno straordinario fondi di solidarietà alla data del 4.12.2011
 - d. lavoratori per i quali sia stato previsto l'accesso ai fondi di solidarietà di settore sulla base di accordi stipulati entro la data del 4.12.2011 (con vincolo di trattenimento in carico presso i fondi fino al compimento dei 59 anni di età)
 - e. lavoratori pubblici che hanno in corso al 4.12.2011 l'esonero dal servizio
 - f. lavoratori autorizzati ai versamenti volontari ante 4.12.2011

NOTA BENE

- Discorso a parte merita la particolare situazione dei "**lavoratori usuranti**" che maturano i requisiti dal 1.1.2012 i quali possono si continuare ad accedere alla vecchia pensione di anzianità secondo il sistema delle quote ma senza beneficiare dei requisiti agevolati finora previsti.
- Nel corso dell'iter parlamentare di approvazione del decreto n. 201/2011 sono state introdotte due ulteriori novità in tema di requisiti di accesso a pensionamento:
 1. *Per i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiamo raggiunto, entro il 31.12.2012, "quota 96" (con almeno 35 anni di anzianità contributiva), possono conseguire la pensione anticipata al compimento del 64° anno di età.*
 2. *In alternativa ai quanto previsto dalle nuove disposizioni in materia di età pensionabile, le lavoratrici che raggiungono entro il 31.12.2012 un'età anagrafica di almeno 60 anni congiuntamente ad una anzianità contributiva pari ad almeno 20 anni, possono conseguire la pensione di vecchiaia con un'età non inferiore a 64 anni.*
- Le norme di salvaguardia/deroga non operano ai fini del calcolo della pensione. Tutti i lavoratori (compresi quelli sopraelencati) che matureranno anzianità contributive successive al 31.12.2011 si vedranno calcolate le medesime anzianità con il metodo di calcolo contributivo – proquota -.



PATRONATO
DELLA UIL

La nuova “Pensione di vecchiaia” dal 2012*

Tabella dei requisiti anagrafici in presenza del requisito contributivo minimo di 20 anni

	Lavoratori dipendenti (pubblici e privati); autonomi; parasubordinati	Lavoratrici dipendenti pubblico impiego	Lavoratrici (**) dipendenti settore privato	Lavoratrici (**) autonome/parasubordinate	Assegno Sociale (****)
Anni	Età (***)	Età (***)	Età (***)	Età (***)	Requisito anagrafico di età
2012	66	66	62	63 e 6 mesi	65
2013	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	62 e 3 mesi	63 e 9 mesi	65 e 3 mesi
2014	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	63 e 9 mesi	64 e 9 mesi	65 e 3 mesi
2015	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	63 e 9 mesi	64 e 9 mesi	65 e 3 mesi
2016	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	65 e 7 mesi	66 e 1 mese	65 e 7 mesi
2017	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	65 e 7 mesi	66 e 1 mese	65 e 7 mesi
2018	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mese	66 e 7 mesi
2019	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi
2020	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi
2021	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi
2022	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi
2023	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi
2024	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi
2025	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi
2026	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi
2027	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi
2028	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi
2029	68 e 1 mese	68 e 1 mese	68 e 1 mese	68 e 1 mese	68 e 1 mese
2030	68 e 1 mese	68 e 1 mese	68 e 1 mese	68 e 1 mese	68 e 1 mese
2031	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi
2032	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi
2033	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi
2034	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi
2035	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi
2036	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi
	Dal 2037 e per gli anni successivi prosegue l'innalzamento secondo la medesima progressione legata all'incremento della speranza di vita (adeguamento stimato: 2 mesi ogni biennio).				

* La tabella riguarda solo chi matura i requisiti dal 2012 (eccetto le situazioni di deroga) e non anche chi li ha maturati secondo la vecchia disciplina entro il 31.12.2011.

** In alternativa al requisito di età indicato nelle colonne di cui sopra, le lavoratrici che raggiungono, entro il 31.12.2012, un'età anagrafica di almeno 60 anni congiuntamente ad una anzianità contributiva pari ad almeno 20 anni, possono conseguire la pensione di vecchiaia con un'età non inferiore a 64 anni.

*** E' comunque previsto un requisito contributivo minimo di 20 anni. Per i lavoratori il cui primo contributo accreditato è dal 1.1.1996 (sistema contributivo puro) occorre che l'importo minimo di pensione sia almeno pari a 1.5 volte l'assegno sociale. Da 70 anni di età si prescinde dal predetto importo pensionistico ed è sufficiente un minimo di 5 anni di contributi effettivi.

**** Si è ritenuto utile inserire in tabella anche una colonna riferita all'Assegno Sociale che pur non essendo una prestazione pensionistica previdenziale, bensì assistenziale, subisce anch'esso l'elevazione dell'età in base all'aspettativa di vita.

Nota Bene:

- Per chi matura il diritto alla pensione secondo le nuove regole non si applicano le cosiddette finestre.
- La progressione dell'innalzamento tiene conto della nuova disposizione di legge che prevede dal 2019 l'accertamento biennale dell'incremento dell'aspettativa di vita. Per quanto attiene le stime di incremento sono stati utilizzati i valori delle tabelle presenti nella relazione tecnica di accompagnamento al Decreto 201/2011.)

Requisiti di contribuzione

	Lavoratori dipendenti pubblici e privati e lavoratori autonomi/parasubordinati	Lavoratrici dipendenti pubbliche e private e lavoratrici autonome/parasubordinate	Ulteriore canale di accesso riguardante tutti i lavoratori il cui primo contributo accreditato è dal 1° gennaio 1996
Anni	Anzianità contributiva minima indipendentemente dall'età anagrafica	Anzianità contributiva minima indipendentemente dall'età anagrafica	Età anagrafica minima se in possesso di un'anzianità contributiva minima di 20 anni e un importo minimo pari a 2,8 volte l'assegno sociale (rivalutazione nel tempo sulla base dell'andamento del PIL nominale).
2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese	63 anni
2013	42 anni e 5 mesi	41 anni e 5 mesi	63 anni e 3 mesi
2014	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi	63 anni e 3 mesi
2015	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi	63 anni e 3 mesi
2016	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	63 anni e 7 mesi
2017	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	63 anni e 7 mesi
2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	63 anni e 7 mesi
2019	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi	63 anni e 11 mesi
2020	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi	63 anni e 11 mesi
2021	43 anni e 5 mesi	42 anni e 5 mesi	64 anni e 2 mesi
2022	43 anni e 5 mesi	42 anni e 5 mesi	64 anni e 2 mesi
2023	43 anni e 8 mesi	42 anni e 8 mesi	64 anni e 5 mesi
2024	43 anni e 8 mesi	42 anni e 8 mesi	64 anni e 5 mesi
2025	43 anni e 11 mesi	42 anni e 11 mesi	64 anni e 8 mesi
2026	43 anni e 11 mesi	42 anni e 11 mesi	64 anni e 8 mesi
2027	44 anni e 2 mesi	43 anni e 2 mesi	64 anni e 11 mesi
2028	44 anni e 2 mesi	43 anni e 2 mesi	64 anni e 11 mesi
2029	44 anni e 4 mesi	43 anni e 4 mesi	65 anni e 1 mese
2030	44 anni e 4 mesi	43 anni e 4 mesi	65 anni e 1 mese
2031	44 anni e 6 mesi	43 anni e 6 mesi	65 anni e 3 mesi
2032	44 anni e 6 mesi	43 anni e 6 mesi	65 anni e 3 mesi
2033	44 anni e 8 mesi	43 anni e 8 mesi	65 anni e 5 mesi
2034	44 anni e 8 mesi	43 anni e 8 mesi	65 anni e 5 mesi
2035	44 anni e 10 mesi	43 anni e 10 mesi	65 anni e 7 mesi
2036	44 anni e 10 mesi	43 anni e 10 mesi	65 anni e 7 mesi
	Dal 2037 e per gli anni successivi prosegue l'innalzamento secondo la medesima progressione legata all'incremento della speranza di vita (adeguamento stimato: 2 mesi ogni biennio).		

* Unica modalità di accesso alla pensione prima del compimento dell'età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia (dal 2012 viene meno il "sistema delle quote" salvo l'eccezione sotto riportata). La tabella riguarda solo chi matura i requisiti dal 2012 (eccetto le situazioni di deroga) e non anche chi li ha maturati secondo la vecchia disciplina entro il 31.12.2011.

Nota Bene:

- Per i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiamo raggiunto, entro il 31.12.2012, "quota 96" (con almeno 35 anni di anzianità contributiva), possono conseguire la pensione anticipata al compimento del 64° anno di età.
- Per chi matura il diritto alla pensione secondo le nuove regole non si applicano le cosiddette finestre.
- Se l'accesso al pensionamento è precedente al compimento del 62° anno di età è prevista una penalizzazione pari al 1% per ogni anno mancante al 62°; tale percentuale annua è elevata al 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.
- La progressione dell'innalzamento tiene conto della nuova disposizione di legge che prevede dal 2019 l'accertamento biennale dell'incremento dell'aspettativa di vita. Per quanto attiene le stime di incremento sono stati utilizzati i valori delle tabelle presenti nella relazione tecnica di accompagnamento al Decreto 201/2011.)